

(N. 3002)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953
(V. Stampato N. 520-213) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni; e modificazioni alla legge 17 febbraio 1950, n. 53, concernente maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: «Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente» (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 1. — *Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Al personale non di ruolo spettano le indennità per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza ».

ART. 2. — *È soppresso.*

ART. 6. — *Il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« Le competenze da considerare ai fini del precedente comma, sono:

a) lo stipendio medio lordo relativo al grado rivestito per il personale di ruolo e la retribuzione effettivamente in godimento in base all'anzianità di servizio per il personale non di ruolo con esclusione di tutte le altre competenze, nonché degli assegni personale ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

b) i tre quarti dell'indennità di carovita di lire 5.000 lorde prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, operando la detrazione di lire 2.000 stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263, escluse in ogni caso le quote complementari per le persone di famiglia a carico, nonché gli aumenti e riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso ».

ART. 8. — *Al secondo comma, le parole: è elevato a 100, sono sostituite dalle seguenti: è elevato a 120.*

ART. 11. — *Il secondo comma è sostituito dai seguenti:*

« Quando il posto occupato e le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale im-

portanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, o quando le condizioni nelle quali si svolge il servizio diano luogo ad un particolare disagio od ogni qualvolta il provvedimento possa portare un utile all'Amministrazione per il maggiore rendimento del personale o la migliore e più intensa utilizzazione dei mezzi strumentali e degli impianti, il premio, a seconda del minore o maggiore grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino ad un massimo corrispondente a quello risultante dalla tabella per ciascun grado, maggiorato del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali al premio, previsti dal presente articolo, devono essere arrotondati alla lira per eccesso ».

ART. 12. — *Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Può essere privato del premio per un periodo non maggiore di due mesi il personale cui sia inflitta la riduzione di un quinto dello stipendio per un periodo superiore a 20 giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o della paga. Comunque in caso di sospensione dallo stipendio il premio non viene corrisposto per la durata relativa ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il premio di interessamento è cumulabile con le altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto ».

ART. 13. — *È sostituito dal seguente:*

« Al personale addetto agli uffici istituiti presso le stazioni ferroviarie (per le corrispondenze e per i pacchi), presso gli uffici di porto e di confine, sono concesse le seguenti indennità mensili:

direttori di ufficio e ispettori	
tecnici del movimento . . .	L. 640,00
direttori di turno, capiturno,	
sottocapi, capilinea e veri-	
ficatori	» 512,00
impiegati di ogni categoria . .	» 384,00
agenti subalterni	» 332,80

ART. 14. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Al personale che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle 6) spettano le seguenti indennità:

	dalle ore 22 alle 24	dalle ore 0 alle 6
Impiegati di ruolo dei gruppi A e B	L. 40	L. 64
Impiegati di ruolo di gruppo C e impiegati non di ruolo	» 36	» 56
Personale subalterno di ruolo e non di ruolo.	» 28	» 48

L'ultimo comma è soppresso.

ART. 15. — *Al primo comma, al n. 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:*

« c) capi tecnici, dirigenti tecnici e assimilabili, e meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonché delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dell'Azienda per i servizi telefonici (per il turno completo di 7 od 8 ore a seconda dell'orario d'obbligo, prestato tra le ore 22 e le ore 8), lire 101,25;

d) personale subalterno telefonico addetto al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di 8 ore reso fra le 22 e le 8), lire 75 ».

ART. 25-bis (nuovo). — « Ai procaccia a piedi ed agli scortapieghi vincolati con obbligazione personale è concessa una integrazione sulla retribuzione contrattuale di lire sei per ogni ora di servizio riconosciuto, con un massimo di otto ore giornaliera effettivamente prestate ».

ART. 26. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché quelle dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, le quali si applicano anche nei confronti dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, cui competono le indennità nella misura stabilita per il direttore generale, dal regio decreto 22 agosto 1925; n. 1562, e successive modificazioni ».

Art. 2

Le modificazioni di cui agli articoli 25-bis e 26 del suddetto decreto legislativo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1950, n. 53, primo comma, dopo le parole: « agenti non di ruolo, lire 102 », sono aggiunte le parole: « fattorini telegrafici di ruolo, provvisori e giornalieri, lire 50 ».

La modificazione di cui al presente articolo ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fattorini telegrafici le somme già percepite in luogo del premio di interessamento fino alla data di cui al comma precedente, si intendono abbuonate.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
4 OTTOBRE 1947, N. 1182.

—
*Competenze accessorie al personale
dipendente dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.*
—

Art. 1.

L'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Le disposizioni dell'allegato medesimo hanno effetto dal 1° giugno 1947.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, è modificato come segue:

« Nella liquidazione delle competenze arretrate per prestazioni straordinarie dal 1° ottobre 1945 al 31 maggio 1946, saranno considerate come tali anche quelle retribuite con i fondi del premio di operosità e rendimento escluse le 30 ore mensilmente attribuite con carattere di generalità a tutto il personale, per servizio straordinario o premio di operosità, per le quali non è consentita alcuna miglioramento ».

Il terzo comma del sopracitato articolo è soppresso.

ALLEGATO.

Disposizioni sulle competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

CAPO I.

Indennità di missione e di trasferimento.

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili

le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Agli operai giornalieri addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche può essere attribuita in caso eccezionale la indennità di missione stabilita per gli operai temporanei, di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo del quale esso ha le funzioni.

Le indennità di missione competono anche al personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, e agli effetti dell'applicazione delle relative norme i ricevitori postali telegrafici e i gerenti sono parificati al grado 9° e 10° del gruppo C, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o non superiore, alle L. 15.000; i supplenti sono parificati indistintamente al grado 13° del gruppo C, e i collettori e agenti rurali al grado iniziale del personale subalterno.

Art. 2.

Ai soli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo il seguente personale dell'Azienda per i servizi telefonici si intende equiparato ai gradi gerarchici come segue:

a) al personale della tabella B dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 ;
dirigenti tecnici principali e direttrici di commutazione: grado 9°;

dirigenti tecnici di trasmissione e di stazioni amplificatrici, dirigenti di commutazione: grado 10°;

sorveglianti di commutazione: grado 11°;
telefonisti e telefoniste, meccanici di officina, operai meccanici: grado 12°;

primi commessi e commessi: personale subalterno;

b) personale del quadro speciale di cui all'allegato II del predetto decreto n. 943 e personale diurnista:

ingegneri con trattamento corrispondente a quello di 1ª categoria, lettera a) di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni: grado 10°;

impiegati laureati e diplomati di scuola media di secondo grado, con trattamento cor-

rispondente a quello di 1ª categoria, lettera b), e 2ª categoria, di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; tecnici: grado 11°;

impiegati muniti di licenza di scuola media di primo grado e provvisti di trattamento di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100: grado 12°;

telefonisti e telefoniste, operai meccanici: grado 13°;

commessi: personale subalterno.

Art. 3.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, che sia chiamato per subire una visita medico fiscale in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze, per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II.

Indennità per servizio straordinario.

Art. 4.

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per esigenze di servizio temporanee ed eccezionali, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale di una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 5.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora

nello stesso mese si trascurano; quelle eguali si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 6.

Il compenso per lavoro straordinario, al personale di ruolo e non di ruolo, è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornata per gli impiegati o di un ottavo per il personale subalterno; tale importo orario è aumentato di un decimo. Per le prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi l'aumento è di due decimi.

Per il personale avente sede di servizio nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti la maggiorazione predetta è stabilita in due decimi per il lavoro straordinario feriale e in tre decimi per quello prestatato nei giorni festivi.

Gli importi orario predetti sono arrotondati per eccesso a lira intera.

Le competenze da considerare ai fini del precedente comma sono:

a) lo stipendio medio lordo o la retribuzione media lorda, relativi al grado rivestito, con esclusione di tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

b) i tre quarti della indennità di carovita, di lire 5.000 lorde prevista dal 1° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, escluse in ogni caso le quote complementari per le persone di famiglia a carico, nonchè gli aumenti e riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario per le prestazioni di servizio straordinario ragguagliato nel modo indicato nell'articolo 6 costituisce un limite massimo. In relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo delle prestazioni stesse, l'importo orario predetto può essere ridotto fino alla metà.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedono semplice presenza sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

Art. 7

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito si intende autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

Per particolari esigenze oltre l'assegno medesimo, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale.

Art. 8.

Non potranno compiersi mensilmente più di 60 ore di servizio straordinario dagli impiegati, e 75 ore dagli agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;

b) le ore di servizio straordinario assegnato al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabile per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è elevato a 100.

Per i funzionari di grado superiore al 7° i compensi per lavoro straordinario possono eccezionalmente essere stabiliti con deliberazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività e al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal 1° e dal 2° comma dell'articolo 6.

Art. 9.

Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario di obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale.

I compensi per lavori a cottimo resi oltre l'orario normale d'ufficio o oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente articolo 6 per il grado 11°.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 6 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

CAPO III.

Premio di interessamento.

Art. 10.

Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo le limitazioni dell'articolo 12 ultimo comma:

grado	4°	L. 221
»	5°	» 196
»	6°	» 170
»	7°	» 153
»	8°	» 136
»	9°	» 119
»	10°	» 102

grado 11° e personale non di	
» ruolo A e B	L. 85
» 12° e 13° e personale non	
di ruolo gruppo C	» 68
messaggeri di 1ª e di 2ª classe ed	
equiparati	» 68
primi commessi, commessi ed	
equiparati	» 60
agenti non di ruolo	» 51

Per il personale dell'Azienda per i servizi telefonici indicato nel precedente articolo 2 la paricazione dei gradi ivi stabilita vale anche per il premio di interessamento.

Art. 11.

Di regola il premio è concesso per ogni giornata di effettiva presenza, con completo adempimento del normale orario di servizio, al personale non demeritevole, nella misura prevista per ciascun grado dalla tabella di cui al precedente articolo.

Quando il posto occupato e le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, o, infine, quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggiore grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino ad un massimo corrispondente a quello risultante dalla tabella per ciascun grado, maggiorato del 60 per cento.

Art. 12.

Il premio non è dovuto nelle giornate di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata, anche se per festività, congedo, malattia od altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi o di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per le irregolarità verificatesi nell'adempimento del servizio disimpegnato o per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

Può essere privato del premio per un periodo non maggiore di due mesi il personale cui sia inflitta la riduzione di un quinto dello stipendio per un periodo di tempo superiore a 20 giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o della paga ovvero, per il personale dell'Azienda per i servizi telefonici, la sospensione dallo stipendio o paga per durata superiore a sei giorni. Comunque, in caso di sospensione dallo stipendio, il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

Le norme per determinare le maggiorazioni del premio e le riduzioni di queste sono approvate dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Il premio di interessamento, che è cumulabile con le altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto, è però concesso in misura giornaliera corrispondente al premio di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni:

a) al personale viaggiante, per le giornate nelle quali percepisce la indennità di cui al seguente articolo 16;

b) al personale che effettua la sua prestazione ordinaria a cottimo, in base ad una resa giornaliera predeterminata;

c) al personale che percepisce il premio di « tantième » per la trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'articolo 24 per le giornate in cui viene attribuito tale premio.

CAPO IV.

Indennità di stazione e di porto.

Art. 13.

Al personale addetto agli uffici istituiti presso le stazioni ferroviarie (per le corrispondenze e per i pacchi), presso gli uffici di porto e di confine sono concesse le seguenti indennità mensili:

direttori d'ufficio	L. 400
direttori di turno, capituono, sottocapi	» 320
impiegati di ogni categoria	» 240
agenti subalterni	» 208

CAPO V.

Indennità per servizio serale e notturno.

Art. 14.

Al personale che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6) spettano le seguenti indennità:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 24 alle ore 6
impiegati di ruolo		
1 ^a categoria	L. 32 —	L. 51,20
impiegati di 2 ^a categoria e non di ruolo	» 28,80	» 44,80
personale subalterno di ruolo e non di ruolo	» 22,40	» 38,40

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi (con almeno cinque unità alla propria dipendenza) negli uffici con servizio permanente, nonchè ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennità di L. 20 per ogni notte.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe sopra stabilite ai dipendenti dell'Azienda per i servizi telefonici, si intendono impiegati di 1^a categoria quelli del ruolo direttivo di tabella A, di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e impiegati di 2^a categoria gli appartenenti al restante personale di tabella A nonchè il personale di tabella B esclusi i primi commessi e commessi.

Art. 15.

Sono stabilite le seguenti indennità complessive per ciascuna notte, per servizio notturno ridotto non retribuibile con le indennità di cui al precedente articolo, e per guardia notturna:

1) negli uffici a traffico notturno ridotto:

a) impiegati (per il turno di 7 ore di servizio prestato nel periodo dalle ore 22 alle 8) L. 81

b) agenti per il turno di 8 ore prestato come sopra » 60

c) dirigenti tecnici e assimilabili, ed operai meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonchè delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dell'Azienda per i servizi telefonici (per il turno completo di 7 od 8 ore, a seconda dell'orario d'obbligo, prestato fra le ore 22 e le 8) » 81

d) primi commessi e commessi telefonici addetti al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di 8 ore reso fra le 22 e le 8) » 60

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente n. 1 l'indennità di cui all'articolo 14, nel quale caso è ridotto in proporzione il compenso globale stabilito dal presente articolo;

2) negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici o che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee:

impiegati L. 60

3) guardia notturna (dalle ore 22 alle 6) » 36

CAPO VI.

Indennità per i servizi viaggianti.

Art. 16

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti e ai messaggeri è concessa una indennità la quale viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) Indennità oraria di servizio di viaggio: (periodo intercorrente dalla entrata in vettura per il viaggio di andata, alla discesa dalla vettura nel ritorno in sede):

a) per ogni ora di lavoro:

impiegati L. 17
personale subalterno . . . » 13,60

b) per ogni ora di riposo:

impiegati L. 8,50
personale subalterno . . . » 6,80

2) Indennità oraria notturna per il servizio in viaggio: secondo le tariffe risultanti dall'articolo 14.

3) Rimorso spese sostenute fuori residenza:

a) vitto (impiegati e personale subalterno): a pasto L. 350
con un massimo di due pasti nelle 24 ore, distribuiti uno nel periodo dalle ore 6 alle 12 e uno nel periodo dalle ore 12 alle 24. Non compete alcun pasto quando l'assenza dalla residenza non supera quattro ore.

Quando tale assenza si verifica in parte nel periodo tra le ore 6 e le 12 e in parte dopo le ore 12, e supera quattro ore ma non dieci, compete un solo pasto;

b) alloggio:
al termine di ogni viaggio di andata (impiegati e personale subalterno) L. 240
purchè la sosta sia almeno di ore 6 se in periodo diurno e di 4 ore se in periodo notturno (22-6), esclusi i viaggi per i quali l'inizio dell'orario avviene dopo le ore 6 ed il ritorno prima delle ore 20.

Se la sosta fuori residenza (diurna o notturna che sia) non oltrepassa 24 ore, si ha diritto ad una sola indennità di alloggio mentre se oltrepassa 24 ore si ha diritto ad una seconda indennità.

4) Indennità oraria di dirigenza (per le sole ore di lavoro):

a) capoturno di ambulante (per ogni ora) L. 3,40
b) titolare di turno di messaggere (per ogni ora) . . . » 0,85

I coefficienti vengono conteggiati ad ore intere, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, del periodo rispettivamente inferiore o superiore alla mezz'ora.

La mezza ora sarà contabilizzata come ora intera.

Art. 17.

Nessun aumento sulla indennità di cui al precedente articolo è dovuto nel caso di ritardo inferiore ad un'ora, nell'arrivo dei treni o dei piroscafi ai punti estremi della corsa.

Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso, compete una indennità per ritardo treni, in misura uguale a quella stabilita nell'articolo 6 per il servizio straordinario.

CAPO VII.

Indennità di maneggio valori.

Art. 18.

L'indennità di maneggio valori è concessa ai funzionari sottonotati o in caso di assenza ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

1) cassieri e controllori delle Casse provinciali di Milano o Roma . L. 500

2-a) magazziniere centrale delle carte valori e controllore presso il Magazzino centrale carte valori; cassieri provinciali nelle Direzioni provinciali di 1^a classe; titolari di uffici vaglia, risparmi e conti correnti, in sede di Direzioni provinciali di 1^a classe » 400

b) cassieri centrali dell'Azienda per i servizi telefonici; controllore presso la Cassa centrale dell'Azienda predetta; consegnatario del Deposito centrale materiali dell'Azienda per i servizi telefonici e controllore presso il deposito medesimo » 400

3-a) consegnatario cassiere centrale; vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti; magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2^a classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2^a classe » 350

b) capo dell'Economato dell'Azienda per i servizi telefonici . . » 350

4-a) cassieri e controllori provinciali delle Direzioni provinciali di 3^a classe; cassieri dei Circoli delle costruzioni; depositari provinciali delle carte valori e relativi controllori; titolari uffici vaglia, risparmi e conti correnti, nelle Direzioni provinciali di 3^a classe; cassieri e controllori degli uffici di cassa presso le Direzioni senza reparto di ragioneria; titolari delle Sezioni vaglia e risparmi degli uffici principali » 300

b) cassieri e controllori presso gli Ispettorati di zona dell'Azienda per i servizi telefonici L. 300

5-a) titolari degli uffici principali non suddivisi; impiegati addetti con maneggio di denaro agli sportelli dove si disimpegnano servizi di cassa, vaglia risparmi e conti correnti; aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alle speciali sezioni costituite presso le Casse provinciali per l'apertura dei versamenti in numerario o per la formazione delle sovvenzioni pure in numerario » 200

b) cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di 1^a classe dell'Azienda per i servizi telefonici » 200

6-a) titolari degli uffici interni delle Direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, con carattere di contabile secondario . . . » 150

b) cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di 2^a e 3^a classe dell'Azienda per i servizi telefonici » 150

CAPO VIII.

Compensi vari.

Art. 19.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti, direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concesso, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di L. 400.

Art. 20.

Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici, è concessa l'indennità mensile di L. 255.

Art. 21.

Agli agenti espressamente addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori ne-

gli uffici telegrafici nonchè al personale tecnico incaricato espressamente della manutenzione degli accumulatori negli uffici dell'Azienda per i servizi telefonici, è assegnato un compenso mensile nella seguente misura:

negli uffici con oltre 500 elementi di pila L. 240
 negli uffici con oltre 300 elementi di pila sino a 500 . . . , . . » 160
 negli uffici con oltre 50 elementi di pila sino a 300 » 128

Art. 22.

Agli impiegati dell'Amministrazione postale telegrafica nominati interpreti di lingue estere compete una indennità mensile nella seguente misura:

per una lingua L. 400
 per ogni lingua oltre la prima . . . » 200

La stessa indennità compete al personale dell'Azienda per i servizi telefonici (escluso il personale direttivo) cui siano riconosciute mansioni di interprete presso gli uffici addetti al pubblico e di interprete traduttore presso gli altri uffici dell'Azienda o che sia abilitato al servizio tecnico con l'estero. L'indennità predetta non è corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo o altra causa.

Al personale di commutazione dell'Azienda per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, e corrisposto il compenso speciale di L. 20 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nei posti di lavoro delle linee dirette internazionali.

Art. 23.

Al personale di commutazione della tabella B, allegato 1, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e a quello di commutazione del quadro speciale e diurnista può essere corrisposto un premio di maggiore rendimento in dipendenza della intensificazione del traffico nella misura massima di L. 1360 mensili, in base a norme stabilite dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 24.

In luogo dei compensi per i telegrafisti scelti, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1946, che s'intende abrogato, negli uffici telegrafici dove sarà ritenuto opportuno dall'Amministrazione centrale, e per le comunicazioni che saranno dalla medesima determinate, è concesso ai telegrafisti addetti alle comunicazioni medesime il premio di rendimento « tantième » nella misura seguente per ogni telegramma di 15 parole scambiato nel turno di servizio giornaliero:

a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati sia:

da 30 a 35 telegrammi . . .	L. 0,30
da 36 a 40 telegrammi . . .	» 0,40
oltre i 40 telegrammi . . .	» 0,50

b) con apparato Morse, quando la media predetta sia:

da 10 a 15 telegrammi . . .	L. 0,80
oltre i 15 telegrammi . . .	» 1,50

La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata viene divisa per 20, e il quoziente è aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Art. 25.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero dell'interno, è concessa una indennità giornaliera di L. 14.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

Art. 26.

Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e dell'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché quella dell'articolo 2 del regio decreto 9 maggio 1926, n. 88, esclusivamente nei riguardi del segretario generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le altre disposizioni circa la indennità di carica sono abrogate e a retribuire il personale per la carica viene provveduto con la maggiorazione del premio di interessamento secondo le norme di cui all'articolo 11.